

SALVATORE MACCARONE

I TRASFERIMENTI ELETTRONICI DI FONDI NEL DIRITTO ITALIANO

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La nozione di trasferimento elettronico di fondi e il problema dell'autografia della sottoscrizione. — 3. La natura giuridica della tessera magnetica. — 4. Il problema della prova dei « prodotti elettronici ». — 5. I *credit transfer systems* e il pagamento da parte di banca diversa da quella depositaria. — 6. Il momento solutorio nel trasferimento elettronico di fondi. — 7. L'intermediazione della esecuzione. — 8. I *debit transfer systems* e le operazioni di incasso. — 9. La *cheque truncation* e la legge italiana. — 10. Il servizio elettronico incassi. — 11. Considerazioni conclusive. — Appendice bibliografica.

1. Premessa.

Da qualche tempo i giuristi, sia pure con un certo ritardo nel nostro Paese, hanno cominciato ad occuparsi dei problemi che nella loro scienza pone l'elettronica applicata ai « fatti giuridici ». Indubbiamente, la prima sensazione che si avverte di fronte alla « realtà elettronica » è una sensazione di « impotenza tecnica », stimolata dalla inutilizzabilità di tutti gli schemi consueti, saldamente ancorati, nella nostra come nell'altrui legislazione, a realtà fisicamente percettibili e, soprattutto, alla realtà rappresentata dal documento, come cosa fisica.

D'altra parte, la « sfida tecnologica » presenta per il giurista stimoli irripetibili sul piano dell'indagine e comunque richiede per lui un intervento al quale non può sottrarsi; elettronica o documentale, ogni realtà deve necessariamente essere valutabile in termini di diritto e assoggettata a regole che la ordinino e consentano la soluzione delle dispute che la sua applicazione determina.

Il confronto tra tecnica e diritto è però tutt'altro che facile, soprattutto nello stato attuale delle nostre leggi, la cui applicazione in molti casi (e forse quasi in tutti) sembra indurre la conclusione che quanto i tecnici realizzano è con queste leggi incompatibile. Ma la tecnica e il

* Il presente articolo riproduce con lievi modificazioni il testo di una relazione tenuta al Convegno su « Informatica ed evoluzione giuridica nell'attività economica », or-

ganizzato dall'ISTIFID a Roma nei giorni 18-19 ottobre 1984 e i cui atti sono stati pubblicati per i tipi dell'editore Nardini di Firenze.

progresso sono inarrestabili e la logica del paradigma « costi-benefici » pressoché insuperabile dalle obiezioni del giurista e della sua scienza.

Esemplare in questa logica è il caso delle sottoscrizioni meccaniche su titoli di credito che, ormai tanti anni fa, giuristi autorevolissimi contrastarono in sede applicativa, sottolineandone la invalidità cambiaria. Oggi i titoli così formati sono innumerevoli e (il giurista non può disconoscerlo) praticamente assenti i problemi che allora si paventarono.

Questo non toglie però che il giurista abbia e debba rivendicare un ruolo nella materia in questione; ruolo che ovunque nel mondo i giuristi o le entità che di diritto si occupano, stanno con crescente impegno esercitando. E questo è tanto più importante nel nostro settore, in quanto, come meglio vedremo in seguito, a parte i grandi problemi generali, la materia richiede un tessuto convenzionale assai articolato, soprattutto per la mancanza, e la non prevedibile presenza in un prossimo futuro, di una disciplina legislativa.

L'interesse del legislatore praticamente ovunque si è, infatti, orientato verso due filoni fondamentali, quello della tutela della riservatezza, come espressione di un principio di libertà, e quello della tutela dei consumatori. Solo indirettamente, e negli Stati Uniti, in particolare nell'*Electronic fund transfer Act*, emanato nel contesto del più generale *Consumer Protection Act*, si ritrovano norme tecniche. Il contesto è però disorganico per l'orientamento stesso della disciplina.

La stessa *Regulation E* del sistema della Riserva Federale statunitense, pur contenendo numerose disposizioni, non si presenta come un corpo normativo unitario e sistematico, anche per un'altra ragione di cui tra poco diremo.

I tentativi peraltro non mancano: negli U.S.A., ad esempio, il Comitato permanente di Revisione del *Uniform Commercial Code* ha elaborato varie versioni di un codice dei nuovi sistemi di pagamento; l'U.N.C.I.T.R.A.L., come è noto, ha da tempo allo studio la redazione di una *legal guide* destinata ai legislatori nazionali, nella quale si intendono suggerire elementi di soluzione per i problemi di maggiore rilevanza; la Camera di Commercio Internazionale, recentemente ha suggerito alla propria Commissione di tecnica e pratica bancaria di costituire un gruppo di studio per l'elaborazione di un corpo di norme convenzionali sugli EFTS (*Electronic Fund Transfer Systems*); la Banca per i Regolamenti Internazionali, infine, ha dato importanti apporti di conoscenza, soprattutto sulla quantità e natura del fenomeno, in una ricerca fondamentale per il nostro settore.

Nel nostro Paese il vuoto è ancora più intenso, nella mancanza — che è forse ancora di breve durata — anche di una disciplina protettiva della riservatezza, pur avendo l'Italia aderito, senza ratificarla, alla convenzione promossa dal Consiglio di Europa « sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale ».

Le ragioni di questa scarsità di disciplina non sono tuttavia imputabili alla sola lentezza di reazione del legislatore, ma scontano un'altra essenziale difficoltà, che è quella rappresentata dalla accentuata diversità sul piano tecnico dei diversi sistemi in funzione, anche all'interno di un unico ordinamento. Esemplare è in questo senso il caso degli Stati Uniti, ove sistemi diversi e tra loro non comunicanti, né compatibili, dividono il frenetico mercato degli EFTS.

In secondo luogo, l'elettronica costituisce soltanto una modalità tecnica di gestione di una enorme quantità di operazioni e servizi che sono fra loro della più diversa natura e che, singolarmente, prospettano problemi diversi; basti pensare, da un lato, ad un EFT classico nella forma del bonifico e, dall'altro, alla *truncation* di un assegno bancario per rendersi conto della totale diversità dei problemi che i due tipi di operazioni prospettano.

Tutto questo incide anche sulla sistematicità di chi, come noi, vuol tentare un'analisi dei problemi giuridici dell'elettronica bancaria; nessuna riconduzione a sistema è, infatti, possibile, ma soltanto l'analisi di problemi specifici. L'elettronica è, in sostanza, soltanto una modalità tecnica e null'altro, e chi volesse tentare una ricostruzione dei problemi sulla base della sola modalità tecnica, si troverebbe nella stessa condizione di chi volesse studiare il diritto partendo dalla nozione di « documento », come atto scritto.

La cautela e la prudenza sono, quindi, di obbligo in questo settore e il rischio della disorganicità sul piano sistematico una certezza, assieme alla inevitabile incompletezza; è con questa premessa che le cose che diremo dovranno essere considerate.

Un'ultima avvertenza.

I problemi giuridici prospettati dall'elettronica applicata alla banca sono innumerevoli; la loro rassegna ci porterebbe al di là dei confini che questa occasione presenta. Limiteremo pertanto il nostro esame ad alcuni problemi soltanto di carattere generale suggeriti dal nostro tema.

2. La nozione di trasferimento elettronico di fondi e il problema dell'autografia della sottoscrizione .

Un primo problema che si para avanti al giurista che si accinge a questo compito è un problema di definizione del fenomeno degli EFTS, problema che non è però meramente definitorio, ma che coinvolge la sostanza del fenomeno.

In altra occasione avevamo suggerito una definizione desunta dalla *Regulation E* del sistema della Riserva Federale statunitense e che forniva una delimitazione, per così dire, residuale degli EFTS, comprendendovi « tutte le operazioni il cui scopo diretto ed il cui effetto è quello di spostare ricchezza o fondi da un patrimonio ad un altro, senza alcun movimento attuale di danaro, né di scrittura in senso tradizionale, ma soltanto attraverso istruzioni elettronicamente impartite e allo stesso modo adempite ».

La definizione suggerita comporta che anche il regolamento contabile debba avvenire « elettronicamente » e non con mezzi tradizionali, il cui impiego, se limitato al solo scambio degli elementi contabili in funzione di un regolamento attuato nelle forme note, ci porterebbero al di fuori della categoria propria degli EFTS.

Come ogni definizione, anche quella in discorso contiene un margine di arbitrio; vi sono, infatti, sistemi sofisticatissimi che non consentono il regolamento contabile e, per contro, sistemi molto meno avanzati in cui questo effetto invece si produce. Non si intende con questo implicare alcun giudizio di valore, né circoscrivere in assoluto una categoria, ma soltanto delimitare il fenomeno che si assume a base dell'indagine. In ogni caso, i problemi maggiori si pongono per il giurista quando l'elettronica serve e domina l'intero processo del trasferimento ed anche per questo, sia pure con formulazioni diverse, la definizione degli EFTS che si assume a livello internazionale, è sostanzialmente identica.

Da questo emergono anche prime conseguenze; anzitutto sono fuori dalla nozione tutti i sistemi « vettori di messaggi », quali e primo fra tutti, la S.W.I.F.T. (*Society for Worldwide International Financial Telecommunications*) che pure assolve un ruolo essenziale nei traffici internazionali di danaro. Sono anche esclusi tutti i sistemi cd. *off-line*, nei quali non esiste cioè un « legame elettronico » tra i vari punti del sistema. Sono, infine, esclusi per la stessa ragione, i sistemi attualmente in uso nel nostro Paese, rispetto ai quali peraltro, fosse solo per orgoglio nazionale, qualche osservazione va fatta.

Tutti quanti conosciamo e molti tra noi utilizzano il servizio *Bancomat*; esso si fonda sulle radici di quella che sarà in futuro (non lontano?) una delle più sofisticate reti interbancarie esistenti nel mondo, seconda forse soltanto a quella in essere in Giappone, in quanto collegherà l'intero sistema creditizio italiano, indipendentemente dalla natura e, come è ovvio, dalla collocazione territoriale delle aziende.

Attualmente il sistema è in fase di progressivo ampliamento nelle funzioni e nella rete; fra non molto i punti Bancomat diverranno sportelli automatici multifunzione (denominati in linguaggio anglo-sassone, ma a vocazione universale in questa materia, ATMs ovvero *Automated Teller Machines*) ed il *pivot* centrale del sistema, la S.I.A. o Società interbancaria per l'automazione, ampliando le sue funzioni, secondo il progetto di origine, si farà carico della gestione.

La grande vocazione del sistema ne determina corrispondentemente la lentezza nell'acquisizione della sua completa funzionalità, anche in relazione al ritardo con il quale l'Italia ha intrapreso il cammino dell'automazione bancaria; oggi il sistema Bancomat è un sistema *off-line*, nel senso che non produce il regolamento contabile dell'operazione e questo, come vedremo, incide sulla natura e sulla qualificazione dei rapporti che ne derivano.

Alcuni problemi sono tuttavia comuni a questo come agli altri sistemi *on-line* ed il più importante di essi, riguarda le modalità di accesso al sistema.

E, infatti, metodo comune a tutti, quello di consentire l'accesso attraverso la consegna all'utente di un tesserino di plastica a contenuto magnetico, unitamente ad un numero di codice personale detto anche P.I.N. o *Personal identification number*; l'uno senza l'altro, come è noto, non consentono l'uso delle macchine.

Questa particolare modalità, soprattutto nei casi in cui l'accesso al sistema consente un numero svariato di operazioni (oltre i prelievi, depositi, notizie sullo stato del conto, piccoli prestiti, ecc.), propone immediatamente uno dei problemi centrali degli EFTS, vale a dire quello della possibilità di obbligarsi senza l'uso della propria sottoscrizione. Questo tema forma oggetto di altra relazione; è però necessario che anche da parte nostra qualche osservazione sia fatta su questo problema centrale e così discusso, soprattutto all'estero.

In tutti i sistemi di diritto, sia di tradizione romanistica che di *common law*, uno dei problemi fondamentali è rappresentato dalla riferibilità degli atti ai loro apparenti autori, problema che è normalmente risolto attraverso l'impiego della sottoscrizione, ancorché nella sua nozione possano rientrare modalità e sistemi ulteriori rispetto alla autografia (secondo il par. 3-401 (2) dello U.C.C. statunitense in materia di titoli di credito, e quindi, nella sede del massimo rilievo della sottoscrizione, « A signature is made by use of any name, including any trade or assumed name, ..., or by any word or mark used in lieu of a written signature »).

Nel nostro ordinamento, la necessità della sottoscrizione deriva direttamente dalla legge (art. 2702 cod. civ.) al duplice fine di identificare il sottoscrittore e far assumere a questi la « paternità » della sottoscrizione (cd. funzione indicativa e dichiarativa della sottoscrizione).

Quanto alla forma della sottoscrizione, anche se non mancano autorevoli voci in senso contrario (CHIOMENTI), la regola è, a nostro avviso, ancora quella della necessità dell'autografia. Questa conclusione ci sembra inevitabile alla luce delle espresse eccezioni che la legge consente per l'uso della sottoscrizione meccanica o meccanizzata (art. 2354, comma 2, cod. civ., per i titoli azionari; art. 5 del R.D. 11 febbraio 1911, n. 298, per i titoli del debito pubblico; l'art. 4, comma 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, per i vaglia cambiari della Banca d'Italia utilizzati nel pagamento delle imposte dirette; nei rapporti privati, l'accordo interbancario sull'incasso degli effetti per le girate; in linea di fatto, le applicazioni sono, però, innumerevoli, soprattutto nel campo della creazione di cambiali, tratte e girate per « lo sconto » dall'elaborazione, senza alcuna sottoscrizione in senso tradizionale).

La previsione di eccezioni e, soprattutto, il tenore (la firma può essere apposta...) palesemente permissivo, inducono a nostro parere ad escludere che vi possa essere spazio per sottoscrizioni meccaniche o

meccanizzate al di fuori delle ipotesi previste. Né, ci sembra ovvio, può avere rilievo alcuno l'argomento pure prospettato, che l'autografia costituisce un intralcio agli scambi: questo è sicuramente vero, ma, come si sa, addurre l'inconveniente non risolve l'argomento...

Vi sono, però, situazioni nel nostro ordinamento nelle quali un contratto si conclude « dialogando » con una macchina; si tratta di quelli che la dottrina definisce « contratti per automatico » (SCOGNAMIGLIO). In questi, incardinati su una offerta al pubblico che assume il valore e l'effetto di proposta di contratto, la conclusione si realizza attraverso apparecchi automatici, con i quali l'ottenimento della prestazione (solitamente, ma non soltanto, un bene) si consegue mediante l'inserimento di denaro.

L'ipotesi non è però utilizzabile nel nostro caso per due ordini di considerazioni: anzitutto, perché l'offerta al pubblico, sulla quale il contratto per automatico si basa è, per definizione, una offerta *ad incertam personam*, mentre nel nostro caso il sistema è utilizzabile soltanto dai possessori della tessera, tutti noti. In secondo luogo — ed è questo il motivo a nostro parere assorbente — perché il contratto per automatico presuppone che l'esecuzione del contratto sia istantanea, che non residuino cioè situazioni giuridiche ulteriori rispetto alla prestazione della macchina. E questo non è certamente il caso nostro.

Più vicina è, invece, un'altra ipotesi, anche se normalmente valutata in una luce diversa, vale a dire quella della riferibilità della sottoscrizione; intendiamo alludere al messaggio telex che, tra l'altro, rappresenta ancora oggi uno dei veicoli più diffusi degli EFTS. Rispetto a questo sistema, e pur in mancanza di una norma di legge direttamente utilizzabile (l'unica in qualche modo conferente è l'art. 2705 cod. civ., relativo all'efficacia probatoria del telegramma), si tende a ritenere, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, applicabile per analogia la disciplina, appunto, del telegramma (TRANQUILLI LEALI-DE ANGELIS, MANZINI, MASCIOGIURI, MAIMERI, ecc.).

Ed è con riferimento al telex che dottrina e giurisprudenza, dissociando le due funzioni e dando — a nostro avviso erroneamente — valore prevalente alla funzione « indicativa », hanno ritenuto non più necessaria l'autografia in quanto essa non avrebbe lo scopo, già soddisfatto dalla tecnica del messaggio, di accertare la provenienza del messaggio stesso. Tuttavia, la stessa dottrina che sostiene gli argomenti ora indicati (MANZINI, in particolare) si trova a dover riconoscere che, data la possibilità di accesso abusivo alla macchina, la imputabilità del messaggio al suo apparente « firmatario » (o più esattamente mittente) è soltanto presunta « fino a prova contraria ».

Con questo non intendiamo certo dire che nel nostro ordinamento i sistemi ai quali si accede con mezzi diversi dalla sottoscrizione siano *contra legem*; il rilievo sarebbe, evidentemente, puerile. Ma intendiamo semplicemente sottolineare che questi meccanismi e questi sistemi non consentono la produzione di situazioni giuridiche comparabili a quelle tradizionali, se non tra le sole parti del rapporto. La

mancanza, infatti, di regole sicuramente applicabili, comporta che le parti debbano convenire, anche implicitamente, fra loro l'adozione di forme particolari con cui obbligarsi o con le quali — il problema finisce, in fondo, con essere lo stesso — provare il rapporto fra esse intercorso. E questo è certamente possibile, anche per la (a nostro parere) ammissibile derogabilità fra le parti dei principi in tema di prova; questi patti o queste deroghe saranno però difficilmente opponibili ai terzi che non li hanno conclusi, e gli « effetti » dei patti andranno quindi perduti.

L'inconveniente segnalato non è da poco: attualmente gli impieghi dell'elettronica sono ancora scarsi e, in definitiva, non molto significativi; ma quando in futuro le utilizzazioni si accresceranno, allora occorrerà fare i conti con i principi che la nostra giurisprudenza va sempre più rigidamente affermando, soprattutto in campo fallimentare.

Si scopre così uno dei principali vuoti normativi della nostra materia, rispetto alla quale una soluzione intermedia, e certamente in linea con i tempi, potrebbe essere rappresentata dall'affermazione (in sede legislativa) della non necessità dell'autografia nella sottoscrizione. Il problema non sarebbe con questo definitivamente risolto per le ragioni che prima abbiamo indicato, ma certo la sua soluzione ne sarebbe agevolata in modo determinante. Il fatto è, però, che ogni volta che nel nostro Paese, pur così ricco di tradizioni giuridiche, si pensa o si propone una soluzione legislativa, il pensiero o la proposta assumono il valore, per dirla con gli inglesi, di un malinconico *wishful thinking* ...

3. *La natura giuridica della tessera magnetica.*

Questi rilievi ci consentono ora l'ingresso nel nostro problema specifico, anche per quanto attiene alla natura giuridica, oltre che all'efficacia della tessera magnetica.

Sul primo punto vi è chi autorevolmente (NUVOLONE) ha affermato che la tessera costituisce un documento rappresentativo dei fondi esistenti presso la banca che la emette; solo però, in senso improprio, questa qualificazione può essere condivisa. I titoli rappresentativi sono nel nostro sistema una categoria ben definita e con caratteristiche ben definite che certamente la tessera di cui parliamo non possiede.

Vi è, però, nel nostro sistema un'altra categoria molto più prossima, per caratteristiche e per funzioni, ed è quella dei documenti di legittimazione o meglio dei documenti che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione, disciplinati dall'art. 2002 cod. civ.

Nell'ambito di questi documenti la dottrina distingue, ulteriormente, i titoli a legittimazione nominale, nei quali il debitore è tenuto ad accertare l'identità della persona richiedente la prestazione con l'intestatario del documento, ed i titoli a legittimazione reale nei quali questo accertamento non è necessario, essendo sufficiente

il loro possesso per legittimare il possessore del documento della prestazione.

In questa categoria riteniamo sia del tutto legittimamente inquadrabile la tessera di accesso al sistema, presentandone tutte le caratteristiche. Né, proprio per questo, è di ostacolo alla conclusione il fatto che la tessera da sola non basti, occorrendo anche la conoscenza e l'uso del numero di codice personale. Nella categoria dei documenti di legittimazione non valgono, infatti, i principi propri dei titoli di credito e, fra questi, quello della « letteralità »; nulla, pertanto, impedisce che la legittimazione del possessore si costruisca anche con elementi estranei al documento, ma a questo funzionalmente collegati.

A parere di taluno la procedura di accesso al sistema, ma soprattutto l'impiego del PIN, andrebbe costruita come sottoscrizione elettronica; non riteniamo, conformemente del resto all'opinione di altri (VASSEUR, PATRIA), che una assimilazione di tal genere sia possibile; la funzione, forse è la stessa, ma non certamente la natura, né gli effetti. Il che pone una serie di problemi, che ci limitiamo soltanto ad evocare, connessi con le tradizionali cause di invalidità dei contratti, che nel nostro caso è pressoché impossibile valutare, pur dovendocene in qualche modo riconoscere l'esistenza e l'efficacia.

4. *Il problema della prova dei « prodotti elettronici ».*

Strettamente connesso con questo, è l'altro e assai grave problema dell'efficacia probatoria dei « prodotti » di un sistema elettronico.

Ad esso abbiamo già accennato in altre occasioni e, in questa ci limitiamo a ricordare la probabile non applicabilità dell'art. 2712 cod. civ. in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche, agli elaborati dei sistemi elettronici. Tutti i principi in materia di prova sono, infatti, ancorati all'esistenza di un originale che nel nostro caso non esiste se non nella inaccessibile « logica » e nel linguaggio del calcolatore, i cui « prodotti » sono soltanto mezzi per renderne accessibile, appunto, il linguaggio e che saranno, per questo, soltanto copie di loro stessi, ma mai copie in senso tecnico.

Aggiungiamo che anche quando il sistema produce un documento attestante l'avvenuta operazione, come nel caso del Bancomat, questo documento non ha tra le parti, in forza delle norme che disciplinano il servizio, alcuna efficacia probatoria, riconosciuta soltanto alle scritture interne della banca. Così non è, invece, altrove, ad esempio, negli Stati Uniti, ove, anzi la legge prescrive la necessità dell'emissione da parte della macchina di un documento avente valore di ricevuta e di prova dell'operazione effettuata; conclusione analoga viene raggiunta, sia pure con altre motivazioni, dalla dottrina belga e francese. Limitata è anche alle sole parti (in tal senso anche NUVOLONE) l'efficacia dell'estratto conto inviato periodicamente al correntista, ancorché esso sia approvato nei termini previsti dall'art. 1832 cod. civ., ed altrettanto limitato nel valore deve ritenersi il « giornale

di fondo » della banca, in relazione ai noti limiti probatori delle scritture contabili nel nostro ordinamento giuridico.

Concludiamo ricordando che il Consiglio d'Europa ha raccomandato che su questo punto i legislatori nazionali intervengano; il problema è, infatti, comune pressoché a tutti gli ordinamenti.

5. I « *credit transfer systems* » e il pagamento da parte di banca diversa da quella depositaria.

Volendo procedere nell'ordine funzionale del procedimento, e considerando per ora i c.d. *credit transfer systems*, vale a dire quelli in cui l'attivazione del sistema avviene ad iniziativa del debitore, occorre esaminare quale sia la natura giuridica del meccanismo posto in essere, tenuto conto che la sua funzione e la struttura sostanziale sono quelle del giroconto tradizionale.

Secondo parte autorevole della dottrina (VASSEUR, ROGER, NUVOLONE), la moneta elettronica non sarebbe altro che moneta scritturale gestita elettronicamente e, per conseguenza, i trasferimenti elettronici di fondi altro non sarebbero che bonifici o giroconti tradizionali (*virement*) cambiando solo il modo, ma non la natura del pagamento).

Questa opinione, stimolata probabilmente anche dal desiderio del giurista di trovarsi in qualche modo su terreni a lui più familiari, appare condivisibile, ma soltanto se riferita ad una delle operazioni in cui un EFT si concreta, vale a dire il trasferimento di somme da un soggetto ad un altro. Se, invece, essa si rapporta ad una delle altre (più comuni) operazioni elettroniche, quale il prelievo di contante da un ATM, l'assimilazione al bonifico non è più possibile. E ancor meno lo è nel caso del versamento.

La tecnica del prelievo di un contante da un ATM è nota; la macchina è situata fuori dei locali della banca presso la quale il conto è intrattenuto e, in ipotesi, presso lo sportello di un'altra banca. Il correntista, attivando la macchina nei modi previsti, ottiene danaro e, se il sistema è *on-line*, il suo conto sarà addebitato in tempo reale e danaro non ne avrà se il conto non ha disponibilità. Se, invece, come nel nostro Bancomat, il sistema è *off-line*, da un lato, il correntista potrà ottenere dalla macchina danaro anche se il suo conto è scoperto e, dall'altro, il regolamento contabile e quindi la scritturazione sul conto presso la banca depositaria, avverranno nei modi tradizionali, attraverso la trasmissione delle scritture dalla banca che detiene la macchina a quella depositaria.

Questo meccanismo, che riproduce la funzione economica del « cambio » di assegno presso una banca diversa da quella trattaria, è stato da taluno (DI BLASI), ricondotto ad un'ipotesi di sostituzione nel pagamento da parte del terzo (banca installatrice dell'ATM), secondo lo schema dell'art. 1180 cod. civ.

Questa tesi, tuttavia, non convince; la prevalente dottrina (NICOLÒ, SCHLESINGER e in termini diversi, ma comunque contrari alla

tesi in esame, anche la giurisprudenza) ritiene, infatti, che l'adempimento del terzo debba essere spontaneo, e cioè non legato a precedenti accordi col debitore che abbiano rilevanza esterna o diretta efficacia nei confronti del creditore, come nel caso della *delegatio solvendi*.

Nel caso del Bancomat, invece, esiste una previsione contrattuale molto articolata che disciplina i rapporti fra le banche partecipanti ed i relativi diritti e obblighi nelle vicende di funzionamento del sistema. L'« adempimento del terzo », in sostanza, è previsto e voluto e questo ne esclude la spontaneità.

Potrebbe pensarsi piuttosto ad un rapporto di tipo gestorio, genericamente riconducibile all'area del mandato, in cui l'attività « solutoria » della banca presso il cui sportello il prelievo è fatto, rappresenti il momento esecutivo di un *iussum* o di un obbligo assunto con la convenzione Bancomat.

Senonché, anche questa impostazione lascia insoddisfatti, in quanto l'« attività » della banca *solvens* non appare in nessun modo riconducibile all'attività propria del mandatario non avendo la natura di « atto giuridico » richiesta dall'art. 1703 cod. civ.

L'attività della banca non è, infatti, neppure un pagamento; è noto a questo riguardo il dibattito annoso sulla natura negoziale o meno del pagamento, ma in ogni caso, anche se di negozio giuridico non si tratta, certamente si tratta di un « atto giuridico », caratterizzato dall'*animus solvendi* in colui che adempie (cfr. per tutti DI MAJO).

Nel nostro caso di *animus solvendi* non vi è alcuna traccia; la banca, infatti, con la convenzione Bancomat non si impegna ad adempiere in luogo delle altre banche, ma si impegna unicamente a rifornire di banconote la macchina, così consentendo all'utente del sistema di prelevare danaro.

La convenzione Bancomat, in sostanza, impegna le banche tra loro a prestare una certa attività di mero fatto, che in sé non ha alcun contenuto giuridicamente rilevante che consenta in qualche modo di attribuire ad essa rilevanza esterna nei confronti e nei rapporti di colui che si giova del sistema.

Il rapporto pertanto si stabilisce, per così dire, con la macchina e non con la banca che la installa o la rifornisce; questo comporta, quale ulteriore conseguenza, che l'atto di prelevamento di danaro ha giuridicamente la portata di un prelevamento diretto presso la stessa banca depositaria e come tale è (correttamente) trattato anche ai fini della « valuta », ancorché la scritturazione di addebito sul conto di colui che preleva avvenga a distanza di tempo.

Il rapporto poi tra le varie banche appartenenti al sistema è un rapporto di collaborazione reciproca, avente per oggetto la fornitura di banconote attraverso le apposite attrezzature, con conseguente obbligo reciproco di restituzione delle banconote che ciascuna avrà fornito e che in fatto sono state utilizzate per i prelevamenti dei rispettivi correntisti. Ed è proprio il tenore della convenzione che rende a nostro avviso incontestabile questa conclusione; la banca che ha fornito

danaro ha, infatti, il diritto di vederselo restituito anche se il conto presso la depositaria è privo di copertura, circostanza questa difficilmente compatibile con un qualsiasi « incarico » di pagare.

6. *Il momento solutorio nel trasferimento elettronico di fondi.*

Esaminata la natura dell'accesso al sistema e valutata la natura dell'EFT (quale che ne sia la forma), occorre ora tentare di valutarne gli effetti sul piano generale dell'adempimento; accertarne cioè la portata e il momento solutorio.

Diciamo subito su questo punto che, ancora una volta, la soluzione del problema giuridico è condizionata dalla natura e dalla tecnica del sistema; se, infatti, si tratta di sistema *on-line* le conseguenze saranno di un certo tipo, se, invece, si tratta di un sistema *off-line*, allora il problema non si discosta nei suoi termini da quello tradizionale dell'efficacia e del valore dei movimenti di utilizzazione del conto (accredito e addebitamento).

Affrontando per primo questo più agevole profilo, sembra potersi affermare senza troppe difficoltà che l'efficacia solutoria del pagamento tramite un EFT deve essere valutata alla stessa stregua di un qualunque pagamento effettuato a mezzo di un bonifico o giroconto e, pertanto, sia per il *solvens* che per l'*accipiens* gli effetti saranno quelli propri di queste operazioni. Ci sia consentito, quindi, di rinviare per questo profilo alla dottrina specialista che ha accuratamente esaminato questi problemi (SANTINI, CAMPOBASSO, MOLLE).

Più delicato è, invece, il problema quando l'esecuzione dell'EFT avviene in tempo reale, nel senso che gli effetti giuridici ed economici dell'operazione sono contestuali (anche se non contemporanei) alla sua esecuzione. È quindi nel contesto di questa che occorre identificare un « momento » nel quale l'adempimento può considerarsi avvenuto, ed è bene sottolineare a questo proposito, che non si tratta soltanto di una esercitazione teorica, ma di un problema di immensa rilevanza concreta. Vi sono, infatti, casi già pervenuti all'esame della giurisprudenza (per ora non nostra), in cui una disputa sull'esecuzione, concernente un giorno ha determinato la risoluzione di un contratto con danni enormi per la parte che aveva inesattamente adempiuto. La situazione è tipica del mercato dei noli navali, in cui l'improvvisa crescita dei noli ha stimolato tutta la possibile attenzione degli armatori per liberarsi di contratti ormai non più remunerativi.

È bene anche sottolineare che il problema concerne non soltanto i rapporti tra banche e clienti ma anche, e forse soprattutto, i rapporti tra banche; negli Stati Uniti, ove il movimento di danaro in questa forma è gigantesco, anche un solo giorno di valuta (c.d. *float*) può avere un valore enorme. Va, infine, precisato che i momenti di esecuzione fra banche e fra banca e clienti possono essere (e normalmente sono), diversi e non coincidenti, così creando un autonomo assetto di problemi dello stesso tipo.

Strettamente connesso con questo e dipendente dalla sua soluzione, è il problema dell'esercizio del potere di revoca da parte dell'ordinante, potere che, evidentemente, cessa nel momento in cui l'ordine è eseguito, e cioè il pagamento effettuato. Negli Stati Uniti, ad esempio, in un caso di trasferimento attraverso il CHIPS (*Clearing House Interbank Payment System*), la giurisprudenza ha ritenuto che, per le caratteristiche tecniche del sistema, l'ordinante perde immediatamente il potere di revoca, non appena il suo ordine sia stato acquisito dal sistema stesso, ancorché teoricamente non ancora eseguito.

Per i bonifici di tipo tradizionale, il panorama delle soluzioni a livello internazionale è su questo punto quanto mai ampio; in Francia, ad esempio, si ritiene che il trasferimento è eseguito nel momento in cui il conto dell'ordinante è addebitato, in base alla considerazione che, da questo atto e da questo momento, nasce per la banca l'obbligo di operare un corrispondente accreditato, nel conto del beneficiario. La conseguenza di questo è che quando nell'operazione intervengono più banche, l'effetto solutorio del trasferimento si produce anche alcuni giorni prima di quello in cui il conto del destinatario è effettivamente accreditato.

In altri sistemi, per contro, si ritiene che il trasferimento non possa considerarsi definitivo prima che la banca che lo riceve abbia potuto esercitare il suo potere di controllo, tanto più necessario, anche in relazione alle leggi nazionali di controllo dei cambi, nei casi in cui il trasferimento avvenga tra banche di paesi diversi.

In altri sistemi le soluzioni sono ancora diverse, essendovi quelli nei quali il momento di esecuzione è collegato all'accredito dell'importo a favore della banca del beneficiario, o alla comunicazione di questo accredito; in altri ancora all'accettazione dell'accredito da parte della banca, in altri, infine, all'accredito del conto del beneficiario o alla comunicazione dell'avvenuto accredito.

Quale che sia però la soluzione accolta, e questo vale anche per il nostro Paese, è tutt'altro che sicuro che essa possa essere utilizzata nel caso degli EFT, che, proprio a cagione della loro natura, non consentono la procedimentalizzazione che è invece tipica degli ordinari trasferimenti di tipo tradizionale, anche perché, come l'esperienza dei paesi più avanzati dimostra, gli EFT non sono singolarmente trasmessi e lavorati, pervenendo a destinazione attraverso la tecnica del *batch-processing* che comporta un accorpamento dei vari ordini. In molti casi, inoltre, il procedimento passa attraverso le stanze di compensazione automatiche (ACHs o *Automated Clearing Houses*).

Va, infine, ricordato, che, allo scopo di neutralizzare uno degli inconvenienti più gravi sia nei casi di *Home banking* che dei c.d. *Points of Sale* o P.O.S. — che altro non sono che terminali collocati in grandi magazzini o negozi, attivati direttamente dal consumatore — consistente nella perdita di valuta che il tempo reale comporta rispetto all'assegno (almeno nei paesi in cui la valuta decorre dal gior-

no del pagamento del titolo e non, come da noi, dalla data di emissione), in alcuni paesi si tende a ritardare le operazioni di addebito o di accredito di uno o due giorni, così introducendo un ulteriore elemento di complicazione in una procedura nella quale le complicazioni di certo non mancano.

In questo così variegato panorama, la ricerca di una soluzione soddisfacente è praticamente impossibile e le organizzazioni che, come l'U.N.C.I.TRA.L., si stanno occupando di questo problema sul piano internazionale, si trovano di fronte alla necessità di operare una scelta, dalla quale, è superfluo dire, deriverà poi la soluzione di tutte le altre questioni connesse in ordine al potere di revoca dell'ordinante, cui già abbiamo accennato, alla ripartizione delle responsabilità in caso di errore o di difettoso funzionamento, agli effetti del sopravvenuto fallimento o della sopravvenuta incapacità di una delle parti, ai poteri dei creditori delle parti e così via.

I limiti di questa trattazione non consentono approfondimenti ulteriori di questa tematica che ci limitiamo soltanto a segnalare, con la precisazione che quando nel nostro Paese la tecnica consentirà trasferimenti elettronici di fondi in tempo reale, le banche dovranno necessariamente disciplinare convenzionalmente il problema della definitività delle operazioni e da questa disciplina deriverà la soluzione di tutti quelli conseguenti che prima abbiamo ricordato.

Anche per effetto delle sicure modificazioni che si avranno nei meccanismi ordinari e nelle soluzioni ordinarie, riteniamo che la scelta del sistema da utilizzare per dar corso all'ordine del cliente debba essere da questi autorizzato, in via particolare o in via generale, mediante una preventiva autorizzazione alla banca.

7. *L'intermediazione della esecuzione.*

Connesso con questo problema è quello, peraltro già attuale nel nostro ordinamento, della possibilità per la banca di giovare per l'esecuzione della intermediazione di altri soggetti che non siano banche e, se questa possibilità esiste, quali siano gli effetti di tale sostituzione. Il problema è, fra l'altro, comune a tutte le ipotesi di trasferimento di fondi e, quindi, anche dei *debit transfer systems* di cui ci occuperemo più avanti ed ha, a nostro avviso, una rilevanza notevole.

Come è noto, la nostra legge all'art. 1856 cod. civ. consente alla banca che non abbia proprie filiali nel luogo di esecuzione dell'incarico, la possibilità di avvalersi di un'altra banca o di un corrispondente.

Questa norma solitamente ricondotta, come fattispecie qualificata, alla sostituzione nel mandato, trova, secondo la giurisprudenza, applicazione non solo nel caso in cui manchi la filiale della banca, ma anche quando la natura dell'incarico sia tale da richiedere il ricorso, per la sua esecuzione, ad un altro soggetto. Ove questi presupposti ri-

corrano, la banca risponde soltanto della esattezza delle istruzioni impartite, dovendosi il potere di sostituzione ritenere attribuito direttamente dalla legge.

Diversa è invece la regola della sostituzione prevista dall'art. 1717 cod. civ., secondo la quale la sostituzione, se non resa necessaria dalla natura dell'incarico deve essere preventivamente autorizzata dal mandante; in mancanza, il mandatario risponde dell'operato della persona sostituita.

Ricordato questo, va osservato che il ruolo centrale nel sistema creato nel nostro Paese è affidato, come già abbiamo accennato, alla SIA, che pur essendo una società posseduta da banche, banca essa stessa non è. Inoltre, il ruolo della SIA è reso necessario soltanto dalla tecnica dell'operazione e non dalla natura dell'incarico.

Sarà pertanto necessario integrare la normativa convenzionale esistente fra banca e cliente in maniera da consentire alla banca che riceve l'incarico e in via generale, la possibilità di eseguirlo giovandosi della intermediazione di altri organismi al di là dei limiti previsti dall'art. 1856 cod. civ. ma senza ricadere in quelli, ancora più ristretti, dell'art. 1717 cod. civ.

8. I « debit transfer systems » e le operazioni di incasso.

Le osservazioni fin qui fatte si riferiscono alle operazioni di trasferimento di fondi attivate dal debitore perché l'importo da lui dovuto raggiunga il creditore; esse, come si è detto, vanno sotto il nome di *credit transfers*.

Accanto a queste si collocano, con una rilevanza certamente maggiore ai nostri fini, i c.d. *debit transfers* o *debit collections*, nei quali l'iniziativa muove invece dal creditore, che in tal modo attiva un meccanismo che gli consente di incassare un credito.

Le operazioni di incasso di questo tipo non necessariamente avvengono attraverso l'uso di titoli di credito o comunque di documenti dai quali o nei quali il credito è indicato; si pensi ad esempio, alle operazioni di assicurazione e, in genere, all'incasso di crediti da parte di soggetti che sono creditori di una vasta e frazionata collettività.

Queste ipotesi, tuttavia, non creano problemi particolari, in quanto funzionano con le stesse modalità dei *credit transfers*, salvo dettagli che in questa sede possiamo considerare di poco conto.

Molto più interessante e complesso è, invece, il caso in cui il credito da incassare sia rappresentato da un documento redatto in modo tradizionale, che può o meno avere natura di titolo di credito. In questo caso, infatti, perché il processo elettronico si avvii, occorre tramutare il documento in « messaggio elettronico » e farlo circolare come tale. Ed è qui che nascono i problemi più gravi e, apparentemente insuperabili, nonostante gli autorevoli accenni da parte della nostra dottrina (CHIOMENTI) ad una progressiva scartolarizzazione del titolo di credito.

Diciamo subito che questo aspetto degli EFTs è sicuramente quello di maggiore rilevanza operativa, in quanto si riferisce a situazioni notevolmente frazionate, provenienti, ad esempio, da vendite a rate, da forniture e così via, e normalmente di importo non molto elevato, a differenza dei *credit transfers* nei quali, invece, la tendenza, anche in relazione ai costi, ancora tutt'altro che modesti, è verso l'utilizzazione nei casi in cui si tratti di spostare una quantità rilevante di danaro.

L'esame del panorama internazionale e della nostra realtà italiana già mostra applicazioni di questo genere.

In Francia soprattutto, attraverso la *lettre de change relevé* si è pressoché risolto il problema della gestione dei crediti provenienti dalle vendite a rate che in quel paese, così come accadeva anche nel nostro, sono sempre assistiti dalla cambializzazione del prezzo.

Senza volerci diffondere su questa procedura, ricordiamo che la *lettre de change relevé*, come il suo nome, d'altronde, designa, altro non è che una cambiale in « estratto » elettronico, creata come tale o in questo tramutata, che circola nei canali interbancari e che è lavorata attraverso l'*Ordinateur central de compensation* esistente presso la Banca centrale. I problemi tecnico-giuridici connessi con questo titolo sono stati in fatto risolti attraverso l'eliminazione di ogni attitudine alla circolazione ordinaria di questo titolo e l'apposizione della clausola « senza spese ». L'esperienza è largamente positiva e mostra la necessità, perché questi sistemi funzionino, di un organismo centrale di compensazione, senza il quale la maggior parte dei vantaggi apprestati da queste procedure viene perduta (su questo particolare « titolo », cfr. il lavoro monografico di VASSEUR).

Se, tuttavia, i titoli sono creati in modo tradizionale e, soprattutto se si tratta di assegni bancari, i problemi aumentano notevolmente, in relazione a quella particolare forma tecnica che va sotto il nome di *cheque truncation*.

Secondo questa procedura, la cui caratteristica essenziale è quella di eliminare la circolazione fisica del documento titolo di credito, il titolo, supponiamo un assegno bancario, viene trattenuto dalla banca che per prima viene con esso in contatto per le operazioni di incasso, di solito la banca del prenditore o del beneficiario dell'assegno. Essa ne registra gli elementi essenziali (numero del conto, dell'assegno, importo, codice della banca trattaria, ecc.) su un supporto magnetico che, con modalità diverse, a seconda che i sistemi siano o meno *on-line*, consente la trasmissione del messaggio, di solito attraverso un organismo centrale di compensazione, alla banca trattaria, presso la quale il titolo, ormai tramutatosi in messaggio elettronico, ché l'originale è giacente presso la prima banca, viene elettronicamente lavorato.

I vantaggi di questo sistema sono intuitivi, così come peraltro intuitivi sono i problemi che esso pone al giurista e che in fatto ha posto in tutti gli ordinamenti in cui esso viene utilizzato, quale che sia la

natura delle leggi in vigore. Negli Stati Uniti, ad esempio, in virtù delle norme applicabili in quel sistema, i maggiori ostacoli si sono avuti, a parte il comune problema nascente dalla impossibilità di verifica della sottoscrizione del traente, in conseguenza della regola secondo la quale l'assegno, una volta pagato, deve essere restituito al traente dalla banca trattaria, e dell'altra regola che impone, come condizione di esperibilità dell'azione di regresso, l'invio dell'avviso di mancato pagamento c.d. *notice of dishonour*. Anche la prassi, infine, dell'accettazione degli assegni da parte della banca trattaria ha creato problemi di notevole peso, con la conseguenza che la *cheque truncation* in questo paese, pure all'avanguardia nel settore, è nel complesso poco sviluppata.

In Europa la *cheque truncation* ha avuto la sua massima diffusione in Belgio, attraverso il CEC o *Centre d'échange d'operations à compenser du système financier belge* che altro non è che una stanza di compensazione automatica cui partecipano gran parte delle banche del sistema.

La *cheque truncation* ha avuto in questo paese un successo enorme, essendosi passati da 0,2 milioni di assegni, pari all'1% della massa degli assegni compensati, nel 1974 a 105,3 milioni, pari al 78% nel 1982. Da notare che il limite di importo, oltre il quale il titolo è trattato nelle forme tradizionali, è fissato in 100.000 FB, il che consente di comprendere la maggior parte degli assegni in circolazione.

Il caso del Belgio è esemplare ai nostri fini, dato che in questo paese i titoli cambiari sono, come noto, disciplinati dalle stesse regole delle Convenzioni di Ginevra; le soluzioni adottate sono, quindi, in linea di principio, utilizzabili anche nel nostro sistema.

9. La « *cheque truncation* » e la legge italiana.

Volendo brevemente riassumere i problemi di ordine giuridico connessi con questa tecnica, il primo che si prospetta è quello concernente la mancata presentazione fisica del titolo al trattario. Ora, a parte la scarsa rilevanza pratica del problema, una volta che il pagamento ha avuto il suo corso ordinario, è stato correttamente osservato (CARTOCCI) che, in base alle molte alternative offerte dall'art. 2 della l. assegno, in ordine al luogo di pagamento, una apposita dicitura sul titolo ed una preventiva autorizzazione del traente, consentirebbero di superare agevolmente il problema in termini giuridicamente corretti.

Più complesso è, invece, il problema nascente dalla impossibilità per il trattario di verificare la firma di traente, il cui *specimen* egli soltanto possiede. Come altrove abbiamo sottolineato, la soluzione di questo problema può aversi soltanto in via pragmatica, sulla scia del resto di quanto si è fatto in altri ordinamenti; in Belgio, in particolare, le banche hanno convenuto che il rischio della falsità della firma gravi comunque sul trattario e l'esperienza ha dimostrato che da que-

sta regola non sono nati problemi la cui gravità sia in qualche modo comparabile con i vantaggi che la *truncation* offre.

Se, infatti, si tiene conto che la maggior parte degli assegni è di importo unitariamente modesto e si considera quanto già accade nella realtà, indipendentemente dalla *truncation*, e cioè che per i titoli fino ad un certo importo (di solito 500.000 lire) la banca trattaria controlla soltanto l'esistenza dei fondi, ma non la regolarità della firma, e se si tiene ancora conto del fatto che le ipotesi di falsificazione della firma di traenza sono nel complesso assai scarse, e comunque il furto di moduli viene normalmente comunicato alla banca del correntista cui sono stati sottratti, ci si rende conto che nessun particolare ostacolo o difficoltà che le nostre banche già non stiano sperimentando o sta, sotto questo profilo, ad una diffusione della *truncation*.

Vi è, però, ancora un altro problema legato alla impossibilità di levare il protesto, per il quale, ai sensi dell'art. 61 della l. assegno, occorre la materiale disponibilità del titolo, non potendosi utilizzare né l'art. 53 che, in caso di « ostacolo insormontabile », consente di agire in regresso senza levare il protesto, dato che, evidentemente, tale non è la *truncation*; né l'ultimo comma dell'art. 61, che contempla l'ipotesi di levata del protesto senza il possesso materiale del titolo, in quanto questa previsione è applicabile solo al caso del protesto levato su una copia o sul decreto di ammortamento (BATTAGLINI).

Se, tuttavia, si considera che la maggior parte degli assegni contengono una sola girata (quella, cioè del prenditore alla banca) e che nei confronti del traente l'azione del portatore non è condizionata dalla levata del protesto; se si considera, ancora, che nei rapporti fra le parti della girata l'esperimento dell'azione causale è sempre possibile a condizione che il « titolo sia impregiudicato », quale certamente è sul piano del regresso per le ragioni appena dette. Se si considera tutto questo, ci si rende conto che il rilievo concreto del problema è più apparente che reale e la sua portata tale da non impedirne la soluzione con un adeguato meccanismo di accordi tra le banche e tra loro e la clientela. In altra sede, alla quale ci permettiamo ancora di rinviare, abbiamo illustrato in dettaglio la compatibilità della tecnica della *truncation* con la nostra legge; la convinzione di allora si è ancor più rafforzata. Se ostacoli vi sono alla *truncation*, essi sono di carattere esclusivamente tecnico-organizzativo, ma non giuridico.

10. *Il servizio elettronico incassi.*

In connessione, sia pure impropria con la *truncation*, merita di essere ricordato il servizio elettronico incassi, già in fase di applicazione nel nostro Paese, soprattutto per quanto concerne le ricevute bancarie.

Senza volerci soffermare sulla natura di questo documento, ormai talmente diffuso da essere probabilmente a tutti noto, ci limitiamo a sottolineare la particolare sua adattabilità ad un trattamento elettro-

nico, data la sua pressoché totale irrilevanza sul piano giuridico, trattandosi di una semplice ricevuta preconstituita dal creditore e consegnata ad una banca perché, a sua volta, la consegna al debitore nel momento in cui riceve da questo il pagamento dell'importo indicato sulla ricevuta medesima.

Vero è che sulle ricevute si innestano normalmente operazioni di credito (i c.d. anticipi al salvo buon fine su ricevute); tuttavia, poiché queste operazioni sono fondamentalmente operazioni in conto corrente, la diversa modalità di trattamento delle ricevute non ne modifica in modo apprezzabile né la natura, né gli effetti.

Il servizio elettronico di incassi trova, dunque, applicazione ottimale alle ricevute ed è regolamentato da un opportuno disciplinare convenzionale che le banche, auspice l'Associazione Bancaria Italiana, hanno adottato. Anche su questo tema, ci permettiamo di rinviare a nostri lavori anteriori.

Una ulteriore applicazione del servizio incassi riguarda una serie di pagamenti periodici (bollette SIP, pedaggi autostradali, ecc.), in funzione dei quali, e con diverse modalità a seconda della natura dei pagamenti e dell'organizzazione del debitore, viene concessa alla banca una autorizzazione preventiva all'addebito in conto. Anche questo sistema, come tutti quelli che nel nostro Paese utilizzano l'elettronica a livello interbancario, si giova dell'intermediazione della SIA.

Anche l'Italia quindi si va rapidamente allineando con gli altri paesi nel cammino verso la meccanizzazione dei servizi bancari; a nostro avviso, però, pur non volendo con questo invadere il campo dei tecnici, una vera integrazione del mercato sarà possibile soltanto quando anche in Italia esisterà un polo centrale di compensazione automatica, che gestisca i conti (così accentrati) di tutte le banche partecipanti al sistema. Se questo manca, i maggiori vantaggi dell'elettronica non si potranno mai conseguire, in quanto essi saranno neutralizzati dalla « lentezza » dei meccanismi di regolamento contabile.

11. *Considerazioni conclusive.*

Il quadro che fin qui abbiamo dato è tutt'altro che completo; ma lo avevamo avvertito all'inizio. Quello che volevamo fare, augurandoci di esservi riusciti, era fornire una visione generale dei problemi di diritto che l'elettronica applicata alla banca prospetta al giurista.

La verità è che per lui è già nata una nuova era, dalla quale egli non potrà estraniarsi, ponendosi al riparo del fragile argomento che si tratta di problemi tecnici; tutti i problemi tecnici sono anche problemi del giurista, e se non lo sono attualmente, prima o poi lo diverranno.

È solo che l'elettronica pone problemi assai più grandi degli altri, perché, come dicevamo all'inizio, essa non è una fattispecie nuova, ma un modo d'essere di fattispecie tradizionali, nuovo e sfuggente, e

per questo non sempre governabile con gli strumenti di lavoro tradizionali di cui il giurista dispone.

Vedremo quindi sempre più crescente il ruolo della normativa convenzionale e sempre più accentuarsi la spinta verso un diritto specializzato; il che, in altri termini, significa che un diritto unificato delle obbligazioni probabilmente oggi non funziona più.

Appendice bibliografica.

La bibliografia in materia di trasferimenti elettronici di fondi, nonostante la relativa novità del fenomeno, è sterminata, soprattutto nel modo anglo-sassone, e negli Stati Uniti in particolare, ove i primi scritti risalgono alla metà degli anni '60.

Nella impossibilità di render conto di tutti, nella presente appendice bibliografica sono indicate, oltre le opere cui si fa riferimento nel testo, quelle a noi più prossime, in relazione ai problemi esaminati e al sistema legislativo dal quale provengono.

ANGELUCCI, in *Reati resi possibili dal crescente sviluppo dell'informatica*, Tavola rotonda organizzata dall'INFORAV a Roma l'11 giugno 1981.

BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI, *Payment systems in eleven developed countries*, Basilea, 1979.

BAYE M.-HUBERT J.P., *La carte à microcircuit*, in *Revue de la Banque*, 1982, p. 491.

BERGSTEN, *The work of UNCITRAL in electronic funds transfers*, Convegno su *L'elettronica nell'attività bancaria: soluzioni tecniche e problemi giuridici*, ABI, Roma, 15-17 dicembre 1982.

BERTUCCELLI, *Tutela della riservatezza e centri automatizzati di raccolta dei dati*, in *Bancaria*, 1983, p. 413.

BUCCIARELLI, *I problemi della sicurezza*, Convegno su *Telematica e diritto*, Torino, 19-20 ottobre 1983.

BUSSOLATI-MARTELLA-PETRONIO, *La sicurezza dei sistemi informativi*, Milano, 1981.

CAMPOBASSO, *Bancogiro e moneta scritturale*, Bari, 1979.

CARTOCCI, *Cheque truncation*, in *Cordusio*, 1981, 7, p. 42.

CATANIA, *Dossier privacy*, Roma, 1983.

CAVALLONE, *Critica della teoria delle prove atipiche*, in *Studi in onore di Enrico Liebman*, Milano, 1979, p. 1329.

CHIOMENTI, *Il titolo di credito: fattispecie e disciplina*, Milano, 1977.

CORBELLA, *Elaboratori elettronici. Sistemi informativi bancari*, Milano, 1978.

DE VILLEGAS, *Sistemi di pagamento*, in *Cordusio*, 1981, 7, p. 46.

DI BLASI, *I sistemi di EFT in relazione alle esperienze italiane*, in *Incontro latinoamericano di avvocati esperti di diritto bancario: Los Problemas Juridicos Resultantes de la Trasferencia Electronica de Fondos*, Guayaquil-Quito, 3-5 ottobre 1983.

DI MAJO, voce *Pagamento (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981, p. 548 ss.

EDWARDS, *Overcoming obstacles to cheque truncation*, in *Bankers' Magazine*, 1983, 1, p. 11.

FARAONE, *La ricevuta bancaria*, in *Giur. comm.*, 1983, I, p. 551.

FOY, *EFT, « privacy » del cliente o sicurezza della banca?*, in Convegno su *Le banche commerciali ed i nuovi sistemi di pagamento*, Milano, 4-6 novembre 1980.

FRANCESCHELLI, in *Reati resi possibili dal crescente sviluppo dell'informatica*, Tavola rotonda organizzata dall'INFORAV a Roma, l'11 giugno 1981.

FREY-TAGLIAFERRI, *Nuove tecnologie e lavoro bancario*, in *Quaderni di economia del lavoro*, Milano, 1983.

FROSINI, in *Reati resi possibili dal crescente sviluppo dell'informatica*, Tavola rotonda organizzata dall'INFORAV a Roma, l'11 giugno 1981.

GALINBERT, *Le esperienze dei points of sale (POS)*, in Convegno su *Trasmissione elettronica dei fondi: aspetti economici, giuridici ed organizzativi nelle esperienze estere e nella realtà italiana*, Piacenza, 12 novembre 1983.

GUNNARSON, *La compensazione automatica dei dati: l'esperienza svedese*, in Seminario su *Le banche commerciali ed i nuovi sistemi di pagamento*, Milano, 4-6 novembre 1980.

HROBAT, *Le possibilità e i problemi di introduzione dei sistemi di incasso e pagamenti elettronici*, in Convegno su *Trasmissione elettronica dei fondi: aspetti economici, giuridici ed organizzativi nelle esperienze estere e nella realtà italiana*, Piacenza, 12 novembre 1983.

ISGRÒ, *Considerazioni tecniche ed organizzative sullo sviluppo in Italia dei sistemi elettronici di pagamento*, in Convegno su *L'elettronica nell'attività bancaria: soluzioni tecniche e problemi giuridici*, ABI, Roma, 15-16 dicembre 1982.

- KREDIETBANK, *Aspects juridiques du mouvement électronique de fonds*, Bruxelles, 1982.
- LANTIVY-PERIER, *Le controle de la sécurité de l'informatique dans la banque*, in *Banque*, 1981, p. 187.
- LEGUILLIER, *Les techniques de protection contre les fraudes informatiques*, in *Banque*, 1981, p. 195.
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1981.
- MACCARONE S., *Lo sconto di fatture e di ricevute bancarie*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di PORTALE, Milano, 1978, p. 769.
- *I trasferimenti elettronici di fondi*, in *Bancaria*, 1981, p. 791.
- *Le operazioni bancarie « elettroniche » e il diritto italiano: profili generali*, Convegno su *L'elettronica nell'attività bancaria: soluzioni tecniche e problemi giuridici*, ABI, Roma, 15-16 dicembre 1982, pubblicata in *Bollettino dell'Associazione Tecnica delle Banche Popolari Italiane*, 1984, p. 5 ss.
- MAIMERI, *Efficacia probatoria del messaggio telex*, in *Bancaria*, 1981, p. 312.
- MANZINI, *Il telex come mezzo di prova*, in *Dir. mar.*, 1978, p. 540.
- MARCHESINI, *Check truncation*, in *Il bollettino del risparmio*, 1980, dic., p. 7.
- *I rischi di frode e la tutela della privacy*, in Seminario su *Le banche commerciali ed i nuovi sistemi di pagamento*, Milano, 4-6 novembre 1980.
- MASCIOGIURI, *Prova documentale - Messaggio telex*, in *Nuovo diritto*, 1981, p. 276.
- MOLLE, *I contratti bancari*, Milano, 1981.
- NUVOLONE, *La trasmissione elettronica dei fondi e la tutela dell'utente: problemi giuridici*, in Convegno su *Trasmissione elettronica dei fondi: aspetti economici, giuridici ed organizzativi nelle esperienze estere e nella realtà italiana*, Piacenza, 12 novembre 1983, ora su questa *Rivista*, 1985, 593.
- PATRIA, *Lo sportello automatico nella struttura territoriale delle aziende di credito*, in *Informazioni ACRI*, 1982, 6, p. 16.
- *La trasmissione elettronica dei fondi, aspetti strutturali, economici e giuridici*, in Convegno su *Trasmissione elettronica dei fondi: aspetti economici, giuridici ed organizzativi nelle esperienze estere e nella realtà italiana*, Piacenza, 12 novembre 1983.
- *Relazione*, al Convegno su *L'elettronica nell'attività bancaria: soluzioni tecniche e problemi giuridici*, ABI, Roma, 15-16 dicembre 1982.
- PENA CASTRILLON, *Alcuni aspetti giuridici dell'automazione bancaria e della sicurezza e riservatezza dei suoi dati*, in *Informatica e diritto*, 1980, p. 103 ss. e p. 353 ss.
- PONTANI, *EDP controllo legale e fiscale*, in *Informazioni IPSO*, 1981.
- PONTIGGIA, *I sistemi elettronici di pagamento*, Milano, 1980.
- ROGER, *L'informatique et les nouveaux moyens de paiement*, in Convegno su *L'elettronica nell'attività bancaria: soluzioni tecniche e problemi giuridici*, ABI, Roma, 15-16 dicembre 1982.
- SARCINELLI, *Gli sportelli automatici in Italia: il punto di vista della Banca Centrale*, in *Convegno nazionale sportelli automatici*, Milano, 1975.
- SARZANA, in *Reati resi possibili dal crescente sviluppo dell'informatica*, Tavola rotonda organizzata dall'INFORAV a Roma l'11 giugno 1981.
- SCOGNAMIGLIO, *I contratti in generale*, Milano, 1980.
- SPADA, *Carte di credito: « terza generazione » dei mezzi di pagamento*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di PORTALE, Milano, 1978, p. 897.
- TRANQUILLI LEALI-DE ANGELIS, *Rilievi sulla disciplina giuridica dei messaggi telex*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1983, 1, p. 216.
- VASSEUR, *Aspects juridiques des nouveaux moyens de paiement*, in *Revue de la Banque*, 1982, p. 577.
- VASSEUR, *La lettre de change-relevé*, Paris, 1976.
- ZANABONI, *Il trasferimento elettronico dei fondi: linee evolutive*, in Convegno su *Trasmissione elettronica dei fondi: aspetti economici, giuridici ed organizzativi nelle esperienze estere e nella realtà italiana*, Piacenza, 12 novembre 1983.